

Publicato il 02/02/2018

N. 00442/2018 REG.PROV.CAU.

N. 09176/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9176 del 2017, proposto da:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo, Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Di Russo, con domicilio eletto presso lo studio Piergiuseppe Venturella in Roma, via San Sebastianello, 9;

contro

Comune di Civitella del Tronto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Camerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 1;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Stefania Valeri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora, 1;
Centrale di Committenza Unione dei Comuni Itta' Territorio Val Vibrata, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Antonucci, Alberto Colabianchi, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Colabianchi in Roma, via Oslavia, 30;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 00303/2017, resa tra le parti, concernente per l'annullamento, previa sospensiva

1) dell'ordinanza n.00303/2017, emessa dal TAR Abruzzo – Sez. L'Aquila, depositata il 27/11/2017 e comunicata in pari data, e notificata l' 11 dicembre 2017, con la quale il medesimo TAR ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia di tutti gli atti impugnati con il ricorso iscritto al Reg. Ric. 00448/2017 e, segnatamente, del bando di gara per affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura – Servizi di progettazione definitiva e esecutiva, Direzione lavori, Misure, Contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto – pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni città Territorio Val Vibrata (Amministrazione appaltante) al prot. 3333 del 20.09.2017 e dell'Elaborato di Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'Architettura e all'Ingegneria (decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016) redatto dal RUP Geom. Fabrizio Verticelli, del Disciplinare di gara e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compreso lo schema di contratto per il conferimento di incarico progettazione definitiva e esecutiva, Direzione lavori, Misure, Contabilità delle opere di conservazione e restauro, con messa in sicurezza, della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto tra il Comune di Civitella del Tronto e l'affidatario; della Convenzione per l'attuazione degli Investimenti del Masterplan per L'Abruzzo, sottoscritta tra Regione Abruzzo e Comune di Civitella del Tronto in data 10.11.2016, nella parte in cui, all'art. 5, lett. c), prevede una quantificazione delle spese tecniche ammissibili nella misura del 6 e 8% dell'importo lavori, e di tutti gli atti prodromici assunti dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Civitella del Tronto, impugnati con il medesimo ricorso,

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitella del Tronto e della Regione Abruzzo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Venturelli su delega di Di Russo, Rossi su delega di Camerini e Antonucci;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che, nella comparazione degli interessi in giuoco, le esigenze cautelari di parte appellante rinvencono la più adeguata tutela nella sollecita fissazione dell'udienza di trattazione nel merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 9176/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Stefano Fantini

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

